

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo. <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	21
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	25

SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, avverte che sono state presentate 15 proposte emen-

dati riferite al provvedimento in esame (*vedi allegato*). Per quanto riguarda gli emendamenti agli articoli 1 e 2, in materia di cooperazione, vale a dire gli emendamenti Evangelisti 1.1 e 2.1, Mogherini Rebesani 1.2 e 2.2, che dispongono un incremento delle dotazioni finanziarie relative alla cooperazione, pur apprezzandone le finalità, anche a nome del relatore per la III Commissione, formula un invito al ritiro, in quanto prevedono una copertura finanziaria che va ad intaccare ulteriormente, rispetto a quanto previsto dal provvedimento, gli stanziamenti di spesa allocati nei diversi ministeri ai sensi della legislazione vigente, prevedendo, rispettivamente, un taglio lineare delle risorse di cui alla Tabella C e una riduzione delle risorse destinate alle Agenzie fiscali.

Per quanto concerne, invece, l'unico emendamento all'articolo 6, ossia l'emendamento Bernardo 6.1, formula un invito al ritiro, anche al fine di consentire un approfondimento del relativo esame di ammissibilità in vista di un'eventuale rappresentazione in Assemblea.

Con riferimento all'articolo 9, invece, esprime parere favorevole sull'emendamento Ascierito 9.2, peraltro identico all'emendamento 9.1 dei relatori, poiché riformula il comma 1 dell'articolo 9, chiarendo che la riserva di posti è unica per tutte le diverse categorie di beneficiari e precisa che anche il coniuge e i parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti dei deceduti in servizio e per causa di servizio della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri hanno diritto alla medesima quota di riserva prevista per gli orfani sul ruolo dei funzionari della pubblica sicurezza.

Esprime, conseguentemente, un invito al ritiro sull'emendamento Ruggia 9.3 — che sarebbe, peraltro, assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti 9.1 dei relatori e Ascierito 9.2 — in quanto la relativa formulazione lascia lo stesso margine di ambiguità dell'attuale testo del decreto-legge riguardo all'assegnazione delle riserve di posti.

Lo stesso invito al ritiro formula per l'emendamento Di Stanislao 9.4 — anch'esso assorbito dall'eventuale approvazione dei citati identici emendamenti dei relatori e Ascierito — posto che l'obiettivo di porre i congiunti delle vittime nella stessa posizione degli orfani, viene perseguito dall'ultimo comma dell'emendamento dei relatori.

Formula, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Di Stanislao 9.5 e Villecco Calipari 9.6 — anch'essi assorbiti dall'eventuale approvazione dei citati identici emendamenti dei relatori e Ascierito — volti ad escludere tra i beneficiari delle riserve di posti i diplomati delle scuole militari. Formula, invece, parere favorevole sugli emendamenti Villecco Calipari 9.7 e Cicu 9.8, volti a prevedere, rispettivamente, la proroga dei contratti a tempo determinato del personale dei reparti del Genio militare nonché alcune integrazioni alla disciplina dell'aspettativa per riduzione quadri.

Infine, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Di Stanislao 9.9 e Recchia 9.10, che tendono a modificare la disci-

plina introdotta dal decreto-legge in materia di non punibilità dei comandanti militari per violazioni di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro, restringendone l'ambito di applicazione. Ritiene, infatti, che sia opportuno svolgere un approfondimento delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge, ai fini del successivo esame in Assemblea, anche alla luce del parere che renderà al riguardo la Commissione Giustizia.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nell'esprimere parere conforme a quello testé formulato dai relatori, segnala peraltro che nel testo del decreto-legge, all'articolo 9, comma 1, per un mero errore materiale, la riserva di posti nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, non è stata estesa anche agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri. Evidenzia, pertanto, l'opportunità di riformulare gli identici emendamenti dei relatori 9.1 e Ascierito 9.2 nel senso appena delineato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, anche a nome del relatore della III Commissione, e Filippo ASCIERITO (PdL) riformulano i propri emendamenti all'articolo 9 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Augusto DI STANISLAO (IdV), esprime il proprio rammarico per il fatto che gli emendamenti presentati dall'opposizione non siano presi nella dovuta considerazione dalla maggioranza, che impedisce in questo modo all'opposizione di dare il proprio contributo ai fini della stesura del testo da presentare in Assemblea.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, nel replicare

alle osservazioni del deputato Di Stanislao, fa presente, anche a nome del relatore della III Commissione, che tutti gli emendamenti presentati sono stati valutati da parte dei relatori con la dovuta attenzione. Ciò premesso, ribadisce come i relatori non abbiano espresso un parere contrario sugli emendamenti Evangelisti 1.1 e 1.2, ma un invito al ritiro motivato in relazione ai profili problematici concernenti la relativa copertura finanziaria. Si dichiara peraltro disponibile, nel prosieguo dell'esame in Assemblea, a sottoscrivere un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare iniziative per incrementare le risorse da destinare alla cooperazione, così come indicato negli emendamenti in discussione.

Augusto DI STANISLAO (IdV), esprimendo apprezzamento per la disponibilità manifestata dai relatori, ritira l'emendamento Evangelisti 1.1.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nel sottolineare come la finalità dell'emendamento 1.2 a sua firma, sia analoga a quella dell'emendamento Evangelisti 1.1 — ossia l'aumento delle risorse da destinare alla cooperazione — evidenzia, da un lato, come l'incremento previsto dal proprio emendamento risulti notevolmente inferiore rispetto a quello dell'emendamento Evangelisti e, dall'altro, come la copertura finanziaria sia riferita a specifiche voci di spesa e non sia stata invece realizzata mediante tagli lineari agli stanziamenti dei vari ministeri, posto che questa forma di copertura, prevista peraltro dal decreto in esame, era stata oggetto di critiche da parte del proprio gruppo durante l'esame preliminare del provvedimento in oggetto. Pertanto, pur auspicando che sul tema dell'incremento delle risorse alla cooperazione possa essere presentato un apposito ordine del giorno, condiviso da maggioranza e opposizione, durante l'esame in Assemblea, insiste comunque per la votazione del proprio emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mogherini Rebesani 1.2.

Augusto DI STANISLAO (IdV), in qualità di cofirmatario ritira l'emendamento Evangelisti 2.1.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nel ribadire le considerazioni poc'anzi formulate con riferimento all'emendamento 1.2, evidenzia come l'emendamento 2.2 a sua firma, preveda un incremento di risorse da destinare alla cooperazione civile in Kosovo, nell'intento di compensare in tal modo l'annunciata riduzione del contingente militare impegnato in tale regione. Ritiene peraltro che l'incremento delle risorse previsto dall'emendamento, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010, sia tale da non comportare problemi di copertura finanziaria.

Franco NARDUCCI (PD), con riferimento all'emendamento in esame, ricorda che in più occasioni la Commissione Affari esteri ha ribadito l'esigenza di assicurare il massimo impegno dell'Italia per la stabilizzazione del Kosovo. Segnala pertanto l'opportunità di prendere in seria considerazione il predetto emendamento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, fermo restando l'invito al ritiro, segnala, anche a nome del relatore per la III Commissione, l'opportunità di ripresentare l'emendamento in discussione ai fini del successivo esame in Assemblea, in modo tale che, qualora la Commissione Bilancio non evidenziasse sull'emendamento stesso profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, il Comitato dei nove potrebbe esprimersi favorevolmente su di esso.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), alla luce delle considerazioni svolte dai relatori, ritira l'emendamento 2.2 a sua firma.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Bernardo 6.1, segnalando che la proposta emendativa potrà essere comunque ripresentata in Assemblea.

Antonio RUGGHIA (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti 9.1 dei relatori e Ascierito 9.2, ritiene tuttavia che tali proposte emendative a differenza dell'emendamento 9.3 a sua firma non assicurino una perfetta identità di posizione tra tutti i beneficiari delle riserve di posti, con particolare riguardo ai congiunti delle vittime appartenenti al personale delle Forze di polizia.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, nel segnalare come i citati emendamenti identici tengano conto al comma 1-ter della posizione dei familiari delle vittime degli appartenenti alle Forze di polizia, si impegna comunque a prendere nella massima considerazione eventuali ulteriori profili riguardanti i ruoli delle Forze di polizia che dovessero emergere nel parere che sarà formulato dalla Commissione Affari costituzionali.

Le Commissioni approvano all'unanimità gli identici emendamenti 9.1 dei relatori e Ascierito 9.2, così come riformulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 9.1 dei relatori e Ascierito 9.2, dichiara assorbiti gli emendamenti Ruggia 9.3, Di Stanislao 9.4 nonché gli identici emendamenti Di Stanislao 9.5 e Villicco Calipari 9.6.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Villicco Calipari 9.7 e Cicu 9.8.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritira l'emendamento 9.9 a sua firma.

Pier Fausto RECCHIA (PD), intervenendo sull'emendamento 9.10 a sua firma, insiste per la votazione, sottolineando come la finalità di tale proposta emendativa sia quella di limitare la non punibilità

a titolo di colpa alle sole violazioni delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro per fatti commessi nel corso di missioni internazionali, con esclusione, quindi, di quelli relativi a servizi connessi alle missioni stesse. Stando all'attuale tenore del testo, a suo avviso, infatti, rientrerebbero nella non punibilità, ad esempio, anche i fatti commessi nello svolgimento di attività realizzate sul territorio nazionale in preparazione di missioni all'estero, per le quali non appaiono sussistere quelle particolari condizioni organizzative citate dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di effettuare un approfondimento dei rilievi formulati dal deputato Recchia ai fini dell'esame in Assemblea.

Francesco BOSI (UdC) ritiene opportuno specificare le fattispecie alle quali risulterebbe applicabile la non punibilità, anche al fine di evitare possibili problemi interpretativi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ribadisce l'opportunità di attendere il parere della Commissione Giustizia prima di procedere ad un'eventuale riformulazione del comma 4 dell'articolo 9 del provvedimento in esame.

Pier Fausto RECCHIA (PD), alla luce della disponibilità manifestata dai relatori e dal Governo, ritira l'emendamento 9.10 a sua firma.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in oggetto, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097 Governo)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: « la spesa di euro 22.300.000 » con le seguenti: « la spesa di euro 52.300.000 ».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: « a euro 804.208.663 » con le seguenti: « a euro 834.208.663 »; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a euro 30.000.000 mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C di cui all'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. »

1. 1. Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 1, sostituire la cifra: « 22.300.000 » con la seguente: « 27.300.000 ».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: « a euro 804.208.663 » con le seguenti: « a euro 809.208.663 »; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agen-

zie fiscali (Agenzia del Demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. »

1. 2. Mogherini Rebesani, Maran, Villecco Calipari, Narducci, Corsini, Tempestini, Barbi, Parisi.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: « la spesa di euro 22.700.000 » con le seguenti: « la spesa di euro 52.700.000 ».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: « a euro 804.208.663 » con le seguenti: « a euro 834.208.663 »; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a euro 30.000.000 mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C di cui all'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili ».

2. 1. Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « e Somalia » con le seguenti: « , Somalia e Kosovo » e sostituire

le parole: « la spesa di euro 22.700.000 » con le seguenti: « 24.700.000 ».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: « a euro 804.208.663 » con le seguenti: « a euro 806.208.663 »; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 ».

2. 2. Mogherini Rebesani, Maran, Villecco Calipari, Narducci, Corsini, Tempestini, Barbi, Parisi.

ART. 6.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i Generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo ovvero dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa ».

b) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il mandato del Comandante Generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata massima di due anni ed è rinno-

vabile con provvedimento da emanarsi secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equipararsi a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6 comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ».

3-ter. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: « più anziano in ruolo » sono aggiunte le seguenti: « ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante Generale »,

b) Dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis). rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o altra causa prevista dalla legge ».

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera b), ed al comma 3-ter, lettera b), entrano in vigore dalla data di assunzione della carica del Comandante Generale della Guardia di finanza nominato secondo le procedure di cui al comma 3-bis, lettera a), del presente articolo. Con la medesima decorrenza, è abrogato l'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.

6. 1. Bernardo.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del

personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.

* 9. 1. I Relatori.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.

*** 9. 1. I Relatori (nuova formulazione)**

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì

riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.

*** 9. 2. Ascierto, Paglia.**

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa

l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.

* 9. 2. Ascierto, Paglia (nuova formulazione)

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

9. 3. Ruggia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, sopprimere le parole: « , ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, ».

9. 4. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

** 9. 5. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

** 9. 6. Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. In considerazione della specificità dei lavori effettuati dai reparti del Genio militare, in situazioni di urgenza ed emergenza, anche con riferimento alle missioni internazionali di cui alla presente legge, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare o rinnovare per una o più volte il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore, fino alla durata massima complessiva di cinque anni. Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del dieci per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente ».

9. 7 Villecco Calipari, Cicu, Gidoni, Bosi, Di Stanislao.

(Approvato)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:

« ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni che ne facciano richiesta;

ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta; »;

3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che

elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224. Il diritto del coniuge può esser esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo. ».

3-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

9. 8. Cicu, Villecco Calipari, Gidoni, Bosi, Di Stanislao.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: « nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte »

9. 9. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole: « del servizio connesso ad » con la seguente: « di ».

9. 10. Recchia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.